

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

**CONVENZIONE
FINALIZZATA ALLA GESTIONE DEI PAZIENTI CON LESIONE MIDOLLARE**

L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42, C.F. e P.I. 00821180577, in persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42;

E

La ASL Roma 2, P. IVA 13665151000, con sede legale in Roma, Via Maria Brighenti, n.23 edificio B, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Flori Degrassi, per la carica domiciliato in Roma, Via Maria Brighenti, n.23, edificio B;

PREMESSO CHE:

- con nota prot. n.83158 del 30.12.2020 l’Azienda stante la necessità di garantire alle persone con lesione midollare un’adeguata presa in carico riabilitativa, nell’ottica dello sviluppo dei percorsi assistenziali finalizzati alla gestione delle persone con lesione midollare, proponeva alla ASL Roma 2 l’attivazione di specifica convenzione;
- con nota prot. n. 14004 del 22.01.2021 la ASL Roma 2 manifestava la propria disponibilità all’attivazione del rapporto convenzionale di interesse;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1
Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2
Oggetto

La ASL Roma 2 si impegna a garantire, in favore della ASL di Rieti, prestazioni atte a garantire, alle persone con lesione midollare, un'adeguata presa in carico attraverso la definizione di un progetto riabilitativo individuale.

Tale percorso permetterà alle persone con lesione midollare, ed ai loro caregivers, di ricevere spiegazioni ed informazioni sulla corretta gestione del recupero al fine di raggiungere il massimo potenziale riabilitativo e di autonomia in rapporto al livello neurologico di lesione.

Le prestazioni verranno erogate da personale medico specialista dell'Unità Spinale del CTO, centro di riferimento regionale nel trattamento e cura di persone con lesione midollare.

All'interno del percorso si prevede la possibilità di formare personale della ASL di Rieti, facente riferimento alla UOC di Medicina Fisica e Riabilitazione, in maniera da poter assicurare, in un futuro prossimo, la gestione autonoma e congrua delle persone con lesione midollare.

ART. 3
Condizioni generali

Le prestazioni professionali del personale in parola verranno espletate alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 15 quinquies, comma 2, punto c, del D. Lgs. n. 502/92 e dall'art. 117, comma 2, CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria quadriennio 2016/2018 e, pertanto, al di fuori del normale orario di servizio dell'Azienda di appartenenza e, comunque, subordinatamente alle esigenze di servizio della ASL di appartenenza, così come previsto dal CCNL e dalla normativa applicabile in materia.

ART. 4
Modalità di svolgimento dell'attività

L'attività oggetto della presente convenzione consiste nell'assicurare la presa in carico delle persone con lesione midollare presenti nel territorio, in modo da garantire, nell'ottica di una decentralizzazione Ospedale-Territorio, la gestione in situ, garantendo un'offerta ultraspecialistica ai cittadini di Rieti e Provincia.

Tale presa in carico sarà garantita attraverso l'istituzione di un ambulatorio dedicato, a cui afferranno solo persone con lesione midollare, previa richiesta del medico curante, con l'individuazione di un codice di prenotazione specifico.

All' interno della visita ambulatoriale lo specialista indagherà tutti gli aspetti legati alla lesione midollare e alle sue complicanze, alvo e vescica neurogena, lesioni da pressione, dolore e spasticità etc., proponendo la miglior strategia di trattamento personalizzata.

L'attività di cui all'art. 2 della presente convenzione sarà resa con cadenza mensile in giorno da concordarsi (per esempio primo mercoledì del mese), con accessi della durata di n. 6 ore ciascuno. Lo specialista effettuerà le eventuali prescrizioni su ricettario della propria ASL di provenienza.

In caso di evenienze straordinarie, quali la presenza di una lesione midollare in fase acuta ricoverata presso l'Ospedale De Lellis, fatta salva la disponibilità dello specialista dell'Unità Spinale del CTO, potrà essere richiesto, ed eventualmente concordato, un ulteriore accesso.

ART. 5 *Compensi*

La ASL di Rieti, per l'attività prevista dal presente accordo, si impegna a corrispondere un compenso orario di € 60,00 (sessanta/00) oltre IRAP (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 18 D.P.R. n. 633/72 in quanto prestazioni sanitarie), oltre ad un rimborso forfetario di € 100,00 (cento/00)/accesso.

La ASL Roma 2 si impegna a versare il compenso netto spettante al professionista ad avvenuto introito dei proventi, detratti i costi aziendali nella misura del 5%.

ART. 6 *Doveri del personale che eroga le prestazioni*

Il personale individuato per l'erogazione delle prestazioni oggetto di convenzione deve:

- conformare la propria attività alle disposizioni del Codice di disciplina aziendale e del Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- rispettare scrupolosamente le norme generali poste a tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché le misure individuate nel presente atto come utili a tal fine;
- rispettare ogni altro obbligo di legge, i doveri imposti dalla normativa in materia di riservatezza dei dati, della deontologia professionale e le obbligazioni poste dal presente atto.

ART. 7
Oneri assicurativi

La ASL di Rieti provvederà a manlevare i professionisti per le attività svolte in virtù della presente convenzione.

Ogni rischio derivante anche da cause accidentali nell'espletamento dell'incarico resta a carico della ASL di Rieti.

ART. 8
Durata

La presente convenzione ha validità biennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'atto. Detta convenzione cessa alla data di scadenza fissata senza necessità di ulteriore comunicazione al riguardo.

Sarà facoltà della ASL di Rieti richiedere eventuale rinnovo della convenzione con le medesime forme e modalità previste per la stipula, a seguito di richiesta alla ASL Roma 2 almeno un mese prima della scadenza.

ART. 9
Facoltà di recesso

Durante la vigenza del rapporto convenzionale, entrambe le parti stipulanti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, mediante comunicazione PEC o raccomandata A/R da inviarsi almeno trenta giorni prima che il recesso sia operante.

La ASL di Rieti può, inoltre, recedere dalla convenzione in ogni momento nel caso in cui accerti che lo svolgimento del servizio non avviene nei termini e secondo le modalità stabilite nel presente atto convenzionale e negli atti in esso richiamati ed in ogni caso di inadempimento contrattuale.

In caso di recesso la ASL Roma 2 avrà diritto unicamente al pagamento dell'attività regolarmente effettuata e riconosciuta dall'Azienda, con espressa esclusione della possibilità di chiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo o risarcimento a qualsiasi titolo.

La convenzione è risolta di diritto, senza necessità di preavviso, in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione reiterata agli obblighi e condizioni convenzionali, violazione delle norme sul trattamento dei dati personali, perdita di requisiti di idoneità da parte dei Dirigenti individuati.

ART. 10
Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione della presente convenzione ciascuna parte dichiara di essere informata sul trattamento dei propri dati personali e dà il proprio esplicito consenso allo stesso. I dati personali di ciascuna parte e, delle persone che per essa agiscono, saranno trattati per attività funzionali alla stipula ed all'esecuzione del presente rapporto convenzionale. Tali dati potranno, altresì, essere comunicati a terzi solo qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi connessi all'esecuzione della presente convenzione.

Dette informazioni, notizie, dati e documenti non devono essere comunicati o divulgati a terzi né utilizzati per fini diversi da quelli strettamente connessi all'esecuzione dell'attività oggetto del presente atto.

I Dirigenti individuati effettueranno il trattamento dei dati in conformità alle modalità definite dall'azienda. In particolare, la ASL Rieti provvederà a nominare il Dirigente individuato dalla ASL Roma 2, quale "*persona autorizzata al trattamento*".

Tutti i dati acquisiti nel corso del rapporto convenzionale resteranno al termine del rapporto di esclusiva disponibilità della ASL Rieti.

ART. 11
Modalità di pagamento

La ASL di Rieti provvederà a versare, tramite bonifico bancario, le somme spettanti alla ASL Roma 2 sul c/c bancario IT79M0100503221000000218020, entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura da parte della medesima ASL Roma 2, in base al riepilogo mensile delle prestazioni eseguite, validato dalla Direzione Sanitaria aziendale.

ART. 12
Controversie

La risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, sarà devoluta al Foro competente.

ART. 13
Registrazione

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale e scambiata tra le parti a mezzo di posta elettronica certificata _ pec.

L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 — Tariffa Parte I, è assolta dalla ASL di Rieti con le modalità previste dal DM 17/06/2014.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 131/86 - e le relative spese saranno a carico esclusivo della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rieti, li _____

Azienda Sanitaria Locale di Rieti
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti

ASL Roma 2
Il Direttore Generale
Dott.ssa Flori Degrassi

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE